

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### Premessa.

L'introduzione del **principio contabile internazionale IFRS 9** (in vigore dal 1° gennaio 2018) richiede di **modificare**, oltre alla normativa della Banca d'Italia sugli schemi di bilancio (<sup>1</sup>), **anche le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati, a livello individuale e consolidato.**

Inoltre, si rende necessario introdurre **nuove segnalazioni, per Istituti di Pagamento (IP) e Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) comunitari insediati in Italia**, in relazione al decreto n. 90 del 25 maggio 2017, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di richiedere dati a tali intermediari, anche su base periodica, a fini antiriciclaggio.

Il presente documento (AIR) accompagna il progetto di revisione degli schemi segnaletici e la corrispondente proposta di modifica delle Circolari nn. 217, 189, 148, 272 e 115 (<sup>2</sup>) e valuta gli impatti delle novità normative per gli intermediari.

L'analisi, condotta in forma semplificata (<sup>3</sup>), si sofferma, per quanto attiene agli **effetti dell'IFRS9**, sulle possibili opzioni normative per modificare le segnalazioni dei dati di bilancio (dati patrimoniali, dati di conto economico e qualità del credito; cfr. infra, par. A).

Con riferimento alle **nuove segnalazioni degli IP e IMEL comunitari**, sono state identificate differenti opzioni sul flusso informativo che tali soggetti sarebbero chiamati a inviare (cfr. infra, par. B).

---

<sup>1</sup> Cfr. 5° aggiornamento della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e il provvedimento del 22 dicembre 2017 sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.

<sup>2</sup> Circolari n.: 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" - 16° aggiornamento; 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio" - 18° aggiornamento; 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare" - 20° aggiornamento; 272 "Matrice dei conti" - 10° aggiornamento e 115 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" - 23° aggiornamento.

<sup>3</sup> In conformità con la Circolare della Banca d'Italia n. 277 "Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione".

## A) Implementazione dell'IFRS 9: implicazioni per le segnalazioni dei dati di bilancio

Nella valutazione delle implicazioni dell'entrata in vigore dell'IFRS 9 sulle segnalazioni dei dati di bilancio (distinti in dati patrimoniali, di conto economico e qualità del credito) è stata valutata l'opportunità di:

- modificare e integrare le voci e sottovoci degli schemi segnaletici per i soli dettagli informativi richiesti e/o modificati dai principi contabili internazionali;
- apportare un cambiamento alla struttura degli schemi segnaletici allineandoli il più possibile a quanto previsto dalle disposizioni sulle forme tecniche dei bilanci oggetto di consultazione.

Nella valutazione delle opzioni, i **benefici** sono stati stimati alla luce delle esigenze conoscitive della Banca d'Italia, per finalità di supervisione e di ricerca economica.

La stima dei **costi** – in termini di oneri attesi per l'adeguamento degli schemi segnaletici – tiene invece conto della forma, del contenuto e della struttura delle informazioni già richieste dalla normativa sui bilanci degli intermediari come modificata per recepire l'IFRS 9 nonché di un primo riscontro fornito dagli intermediari sugli effetti della nuova disciplina di bilancio (<sup>4</sup>).

### 1. Dati patrimoniali

In relazione alla necessità di modificare le voci/sottovoci di natura patrimoniale previste dalle circolari nn. 217, 189 e 148, in attuazione del nuovo principio contabile IFRS 9 e in coerenza con la nuova disciplina di bilancio definita per il recepimento dello stesso IFRS 9, sono state identificate le seguenti opzioni:

- **Opzione 1.** Gli schemi segnaletici relativi alle attività finanziarie sarebbero modificati per tener conto dei nuovi portafogli contabili e delle forme tecniche degli strumenti finanziari presenti nei diversi portafogli ai sensi dell'IFRS 9. Sarebbero inoltre richiesti dettagli aggiuntivi nelle "riserve di valutazione" per fenomeni espressamente disciplinati dal nuovo principio contabile (es. variazioni del proprio merito creditizio).
- **Opzione 2.** Oltre alle modifiche di cui all'opzione 1, la struttura degli schemi sarebbe modificata in coerenza con la nuova disciplina sul bilancio. In particolare:
  - le voci rappresentative di valori che comportano una riduzione del patrimonio netto sarebbero segnalate come poste negative nel passivo e non più come voci positive dell'attivo;
  - verrebbero richieste informazioni aggiuntive specifiche per le immobilizzazioni materiali derivanti dal recupero dei crediti deteriorati e per le attività finanziarie cedute e non rilevate o rilevate parzialmente in bilancio. Queste informazioni sono previste dalle norme in consultazione sui bilanci degli intermediari vigilati;
  - oltre ai portafogli contabili dell'attivo di cui all'opzione 1, sarebbero modificati i portafogli contabili delle passività finanziarie per renderli coerenti con la struttura del bilancio. In particolare, le voci relative ai debiti verso banche, debiti verso clientela e titoli in circolazione sarebbero ricondotte al portafoglio delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Un dettaglio informativo analogo a quello esistente

---

<sup>4</sup> Gli intermediari hanno fornito riscontro in merito agli effetti delle modifiche normative sugli schemi di bilancio connesse al passaggio all'IFRS9 rispondendo a questionari dedicati.

sarebbe comunque mantenuto nei dati integrativi al fine di mantenere informazioni utili all'attività di vigilanza;

- sarebbe modificata la composizione delle voci che riguardano i fondi per rischi e oneri includendo gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare fondi e sulle garanzie rilasciate, in linea con la disciplina di bilancio in consultazione.

### Analisi costi-benefici

L'**opzione 1** rappresenta il mero recepimento del principio contabile; ad essa, pertanto, corrisponde il costo minimo obbligatorio che in ogni caso gli intermediari sono chiamati a sostenere. L'**opzione 2** comporta l'allineamento ai bilanci degli intermediari vigilati; rispetto all'**opzione 1**, ha il beneficio di rendere omogenee le informative rese a fini segnaletici e contabili. Il costo incrementale derivante agli intermediari dall'attuazione di questa opzione è stimato come contenuto considerato che le informazioni previste da questa opzione corrispondono a quelle che gli intermediari devono produrre per la redazione del bilancio in coerenza con la nuova normativa.

## **2. Dati di conto economico**

In relazione alla necessità di modificare le voci/sottovoci di conto economico previste dalle circolari nn. 217, 189 e 148, coerentemente con i cambiamenti apportati nelle voci relative ai dati patrimoniali sulla base di quanto disposto dal nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, sono state identificate le seguenti opzioni:

- **Opzione 1.** Gli schemi relativi ai risultati della negoziazione o valutazione delle attività finanziarie sarebbero modificati per tener conto dei nuovi portafogli contabili previsti dall'IFRS 9. Verrebbe inoltre richiesto il dettaglio delle rettifiche/riprese di valore connesse con il deterioramento del credito per stadi di rischio.
- **Opzione 2.** Oltre alle modifiche di cui all'opzione 1 la struttura degli schemi segnaletici sarebbe modificata in coerenza con la nuova disciplina sugli schemi di bilancio. In particolare:
  - nella sezione relativa ai principali dati di conto economico sarebbero inserite le voci presenti nel prospetto di bilancio (ad es., interessi attivi/passivi, dividendi, utili/perdite da cessione e riacquisto). I dettagli necessari agli utilizzatori delle segnalazioni sarebbero invece richiesti nei dati integrativi di conto economico, in linea con quanto previsto nella nota integrativa di bilancio (ad es., spese per il personale) e apportando limitate modifiche rispetto all'informativa esistente;
  - i risultati della negoziazione o valutazione delle attività finanziarie e non finanziarie sarebbero richiesti al netto in un'unica voce e non separatamente in due voci, rispettivamente per la componente positiva e negativa. La rappresentazione verrebbe così allineata al prospetto di conto economico che presenta una forma scalare.

### Analisi costi-benefici

L'**opzione 1**, nel rappresentare il mero recepimento del nuovo principio contabile, identifica il costo minimo obbligatorio che in ogni caso gli intermediari sono chiamati a sostenere. L'**opzione 2** determina invece l'allineamento degli schemi segnaletici alla struttura dei bilanci degli intermediari vigilati come prevista dalla nuova disciplina; rispetto all'**opzione 1**, essa ha il beneficio di rendere

omogenee l'informativa segnaletica e quella contabile con costo incrementale contenuto per gli intermediari.

### 3. Qualità del credito

A fronte dell'esigenza di integrare/modificare le voci/sottovoci delle Circolari nn. 217, 272 e 115 per riflettere la nuova disciplina sulle rettifiche di valore definita dall'IFRS 9, sono state identificate le seguenti opzioni:

- **Opzione 1.** Gli schemi segnaletici sarebbero modificati per tener conto: i) dei nuovi portafogli contabili previsti dall'IFRS 9; ii) dell'introduzione della nuova variabile relativa agli stadi di rischio di credito; iii) dell'eliminazione della ripartizione tra rettifiche di valore specifiche e di portafoglio, in linea con la nuova disciplina sull'*impairment*. Sarebbero inoltre introdotte nuove voci per la richiesta di informazioni sulla nuova categoria delle attività finanziarie "deteriorate acquisite o originate" prevista dall'IFRS 9.
- **Opzione 2.** Alle modifiche previste dall'opzione 1 si aggiungerebbero richieste di ulteriori informazioni, già oggetto di disclosure in bilancio per esigenze di analisi del rischio di credito. In particolare:
  - in tutte le circolari segnaletiche sarebbero introdotte nuove voci volte a fornire informazioni sui *write-off* parziali complessivi sulle esposizioni creditizie lorde e sulle attività finanziarie e non finanziarie derivanti dal recupero dei crediti deteriorati;
  - nella sola Circolare n. 217 sarebbero inoltre introdotte voci su: i) la dinamica delle rettifiche di valore e degli accantonamenti complessivi; ii) la distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto; iii) i trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito; iv) i *write-off* direttamente rilevati a conto economico e i relativi recuperi;
  - in aggiunta, nella stessa Circolare n. 217, le voci relative alle variazioni delle esposizioni creditizie lorde deteriorate e oggetto di concessioni, nonché le relative variazioni delle rettifiche di valore complessive, sarebbero ripartite distinguendo tra esposizioni verso clientela e verso banche/società finanziarie in linea con quanto riportato nelle tabelle di bilancio.

#### Analisi costi-benefici

L'**opzione 1** rappresenta il mero recepimento del principio contabile; ad essa, pertanto, corrisponde il costo minimo obbligatorio che in ogni caso gli intermediari sono chiamati a sostenere. L'**opzione 2** permette di effettuare un'analisi approfondita su aspetti determinanti del rischio di credito e contestualmente ha il beneficio di rendere omogenee l'informativa segnaletica e quella contabile. Il costo incrementale corrispondente all'attuazione di questa opzione per gli intermediari è stimato come contenuto tenuto conto delle nuove informazioni che gli stessi devono produrre per la redazione del bilancio in coerenza con la nuova disciplina attuativa dello stesso IFRS 9.

## **B) Revisione della disciplina segnaletica per Istituti di Pagamento (IP) e Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) comunitari**

Il decreto n. 90 del 25 maggio 2017, di recepimento della cd. “IV Direttiva antiriciclaggio”, riconosce alla Banca d’Italia il potere di richiedere dati, anche su base periodica, a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati <sup>(5)</sup>, e individua la Banca d’Italia, per la materia dell’antiriciclaggio, come Autorità competente nei confronti dei citati intermediari.

Nel nuovo quadro normativo, l’esistenza di discrezionalità ai fini dell’individuazione delle informazioni da acquisire per l’esercizio dell’azione di controllo a fini antiriciclaggio ha consentito alla Banca d’Italia di identificare due opzioni “normative” che differiscono per: i) il perimetro delle informazioni richieste; ii) i tempi di attuazione.

- **Opzione 1:** estensione a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati, degli obblighi segnaletici relativi ai servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica di cui alla sez. II.12 della Circolare n. 217, con conseguente allineamento degli obblighi segnaletici di tali soggetti a quelli previsti per IP e IMEL italiani. L’obbligo segnaletico decorrerebbe da dicembre 2018.
- **Opzione 2:** estensione a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati, degli obblighi segnaletici previsti per alcune delle voci relative ai servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica di cui alla sez. II.12 della Circolare n. 217. In particolare, sarebbero richieste informazioni sui volumi operativi dei servizi prestati; non sarebbero oggetto di richiesta i dati di ulteriore dettaglio in relazione a tali servizi, né quelli sulle commissioni e sui costi connessi con la prestazione dei servizi di pagamento o con l’emissione di moneta elettronica <sup>(6)</sup>. L’obbligo segnaletico decorrerebbe da giugno 2018.

In entrambe le opzioni, le segnalazioni riguarderebbero solo gli IP e gli IMEL comunitari insediati in Italia con succursali e/o con reti di agenti o soggetti convenzionati; non sarebbero coinvolti gli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi, in quanto non inclusi tra i soggetti obbligati a fornire informazioni ai sensi del decreto.

Il confronto tra le opzioni mostra che l’**opzione 1**, nell’uniformare gli obblighi segnaletici degli operatori comunitari a quelli nazionali, consentirebbe alla Banca d’Italia di beneficiare di un’informativa completa dell’operatività in Italia di IP e IMEL comunitari; sarebbe inoltre possibile effettuare una valutazione della redditività delle attività svolte. L’**opzione 2**, invece, in quanto basata sulla richiesta delle sole informazioni sui volumi operativi derivanti dallo svolgimento dell’attività, si caratterizzerebbe per la richiesta delle informazioni minime necessarie per l’esercizio dell’azione di controllo a fini antiriciclaggio, con un conseguente minor beneficio informativo.

Dal punto di vista dei costi, l’**opzione 1** sarebbe più onerosa dell’**opzione 2**, in ragione della maggiore ampiezza delle informazioni richieste; per contro, tale più elevata onerosità potrebbe

---

<sup>5</sup> Cfr. art. 3, comma 2, lett. t) e u) e 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 come modificato dal decreto n. 90 del 2017.

<sup>6</sup> In particolare, va fornita l’informativa richiesta dalla Sez. II.12 della Circolare n. 217 ad eccezione delle seguenti voci: 52503, 52507, 52515, 46436, 46452, 46456, 52240, 58560 (per la sola informativa relativa alla sottovoce relativa alla “operazioni di *money transfer* in altri paesi in cui opera l’intermediario”), 58607, 58610, 58672, 58742, 47044, 58750, 58755, 58760, 58765, 58767, 58778, 58780, 58770.

essere mitigata dalla previsione di una decorrenza dell'obbligo segnaletico differita per tenere conto delle eventuali difficoltà dell'adeguamento dei sistemi informativi e dei processi di produzione delle informazioni da parte degli intermediari.

Una compiuta valutazione delle due opzioni e dei corrispondenti costi-benefici rende necessario acquisire informazioni da parte degli intermediari destinatari della nuova disciplina, in quanto attualmente non soggetti ad obblighi segnaletici.

**In proposito, gli intermediari interessati sono invitati ad esprimere e motivare la propria preferenza rispetto alle opzioni presentate nel corso della consultazione.**

Sotto il profilo metodologico, ai fini della valutazione dei costi, si fa presente che è necessario dare conto solo dei costi incrementali dell'**opzione 1** rispetto all'**opzione 2** e non anche dei costi che l'intermediario deve sostenere in relazione all'obbligo segnaletico minimo che è necessario sostenere per consentire alla Banca d'Italia l'esercizio dell'azione di controllo antiriciclaggio.

\* \* \*

La valutazione della preferibilità delle diverse opzioni alternative proposte ha beneficiato di un unico contributo fatto pervenire nel corso della consultazione, riferito alla disciplina segnaletica per gli IP e gli IMEL comunitari (par. B dell'analisi d'impatto).

Si ritiene pertanto - in relazione al par. A) "Implementazione dell'IFRS 9: implicazioni per le segnalazioni dei dati di bilancio" - di adottare le soluzioni segnaletiche previste dall' "opzione 2" per ciascuna delle 3 aree d'interesse (dati patrimoniali, dati di conto economico, qualità del credito). Tali opzioni offrono infatti un maggiore beneficio in termini di contenuto delle segnalazioni a fronte di un costo incrementale contenuto rispetto alle soluzioni identificate come "opzione 1".

Per quanto riguarda la disciplina segnaletica per gli IP e gli IMEL comunitari, la risposta fornita nel corso della consultazione fa emergere la preferenza degli operatori per l'opzione 2, in base alla quale verrebbero richieste le sole informazioni minime necessarie per l'esercizio dell'azione di controllo a fini antiriciclaggio. Tenuto conto di quanto rappresentato dai partecipanti alla consultazione e anche al fine di ridurre i costi di impianto per i soggetti segnalanti, si suggerisce di adottare l'opzione segnaletica 2 per le nuove segnalazioni degli Istituti di pagamento (IP) e degli Istituti di moneta elettronica comunitari.